



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

40. Riflettendo la Santità &c. Edictum quo introductio quorundam
Pannorum laneorum inferioris qualitatis ab exteris ditionibus in statum
Pontificium, eorumque retentio, commercium, ac usus post annum ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

li sudetti quattrini proibiti dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsivoglia luogo forastiero, incorra nella pena della Galera in vita. All'effecuzioni delle quali pene si procederà irremissibilmente, e con ogni rigore anco per inquisitione. Volendo, che chiunque accusarà, o darà notizia di tali Contraventori, di tutta quella quantità di quattrini, che mediante la sua relazione si trovarà appresso li detti Incettatori, & Introduttori, ne guadagnino il terzo libero, e franco per se, & il restante resti applicato alla Reverenda Camera Apostolica con qualche partecipazione anco all'Effecutore ad arbitrio nostro, e di detto Monsignor Presidente. Dichiarando, che per Incettatore sarà tenuta, e riputata per gl'effetti sudetti ogni, e qualunque Persona, come sopra, alla quale dagl'Effecutori, & altri fosse trovata maggior quantità dieci scudi delli sudetti quattrini proibiti, passati li sopradetti termini, come sopra, rispettivamente assegnati, incaricando strettamente a tutti li Vice-Legati, Governatori, e Podestà di qualsivoglia Città, Terra, Castello, e luogo dello Stato Ecclesiastico, e loro Luogotenenti, & Auditori l'effecuzione del presente Bando, e di quanto in questo si contiene, quale affisso che sarà in Roma ne'luoghi soliti, e nelle Città, Terre, e Castelli dello Stato Ecclesiastico, attingerà ciascheduno, come se li fosse stato personalmente presentato. Dato in Roma nella Camera Apost. questo dì 19. Ottobre 1719.

F. Ricci Chierico di Camera, e Presidente della Zecca.

Gio Carlo Piancastelli Commissario Generale.

A. Gaetano Frosi Segr. di Camera.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiae Innocentianae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Thomam de Unionibus Apost. Curf.

Franciscus Bartolottus Mag. Curf.

XV.

EDICTUM.

Quo introductio quorundam Pannorum laneorum inferioris qualitatis ab exteris Ditionibus in Statum Pontificium, eorumque retentio, commercium, ac usus post annum à die promulgationis ejusdem Edicti computandum sub gravibus penis interdicatur.

Annibale di Santa Maria in Cosmedin Diacono Cardinale Albani, della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

Rispettando la Santità di Nostro Signore il gran danno, che risentono i suoi Sudditi dall'introdursi, e venderli dentro lo Stato Pontificio alcune specie di Pannine di lana fabricate fuori di Stato, & il grand'utile, e vantaggio, che ne riporterebbero, ogni qual volta simili merci coll'impiego di numerose Persone si fabricassero dentro lo Stato Ecclesiastico, dove non mancano nè Laine in abbondanza, nè Lavorieri, e fabriche à sufficienza, le quali da qualche tempo in qua restano inutili per la gran'introduzione di dette merci forestiere con danno notabile de Poveri, i quali impiegavano la loro opera, e fatica in simili Lavorieri, & ora si trovano in estrema mendicità

fenz' alcun'impiego: da i clamori de' quali eccitata la Santità Sua (per provvedere al bisogno de suoi Sudditi) ha deputato una Congregazione particolare, la quale è stata di sentimento poterli per ora proibire certa specie di Pannine di Lana di basso valore, come si esprimerà in appresso, le quali si possono commodamente fabricare ne' Lavorieri, che si travano dentro lo Stato Ecclesiastico, & avendo la Santità sua approvata la detta risoluzione, ci ha comandato di farne la pubblicazione con nostro Editto.

Per tanto d'ordine, come sopra, datoci à voce da Nostro Signore, e per autorità del nostro Ufficio di Camerlengo, ordiniamo, e comandiamo, che dopo il termine d'un anno da computarsi dal dì della pubblicazione del presente nostro Editto, non si possino non solo introdurre per mercanzia, e per vendere, nè nè anche per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico tanto immediatamente, quanto mediatamente soggetto, comprese ancora le Legazioni di Bologna, e Ferrara, i Panni di Lana d'inferior qualità, cioè: *Panni dell' Isola, d' Arpino, di Piè di Monte, di Cerreto di Regno, di Morcone alti, e bassi, e di qualsivoglia qualità. Panni di Germania ordinarii di qualsivoglia sorte, Panni di Francia ordinarii detti Panni di Sevo, Ventisefini alla Cavalliera, o Carcaffone di qualsivoglia qualità, Panni di Brisfol, e del Nort ordinarii di qualsivoglia qualità: E Panni, e Rafcia di Bergamo, e Salonnichi*: sotto pena delle perdita di simili Panni, e di scudi trecento monera per qualsivoglia quantità, che s'introducessero tanto per mercanzia, quanto per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsivoglia Persona Laica, anche di qualsivoglia Dignità, o preminenza, cioè Conti, Marchesi, Duchi, e Principi, & anche Ecclesiastici di qualsivoglia Ordine, & Istituto Secolare, o Regolare, Cavalieri di Malta, Compagnia di Gesù, Vescovi, Arcivescovi, e altri, de quali per comprenderli fosse necessario di farne specifica, & individua menzione, di maniera che tutti tanto Laici, che Ecclesiastici siano compresi sotto la detta proibizione, e sotto la detta pena, quale si dovrà applicare per una terza parte all'Accusatore, quando vi sia, e l'altre due parti alla Camera Apostolica, senza speranza di alcuna remissione, o grazia da ottenersi da chi contravenisse al presente nostro Editto; abrogando ancora qualsivoglia Privilegio, che potesse in ciò competere à qualsivoglia Mercanti, o Fiere dello Stato Ecclesiastico, nelle quali scorso, che sarà l'anno sudetto, non si potranno nè introdurre, nè vendere dette Pannine sotto la sudetta pena, esortando gl' Eminentissimi Signori Cardinali Legati, e comandando à tutti i Governatori, e Presidenti dello Stato Ecclesiastico ad invigilare, che scorso detto termine, simili Pannine non s'introduchino per Mercanzia, nè per uso proprio, e che non si vendino dentro lo Stato, altrimenti detti Governatori, e Presidenti incorreranno l'indignazione di Nostro Signore, e saranno rimossi da i loro Uffizii, e Cariche.

Et affinché questa Proibizione abbi il suo effetto, vogliamo ancora, & ordiniamo, che scorso, che sarà detto termine si possa procedere per inquisitione, & ex officio contro qualsivoglia Trasgressore, & anco contro quelli che si servissero di dette Pannine per uso loro proprio, in maniera che scorso il termine prefisso non solo non si possa introdurre, nè vendere dette Pannine, nè anche da chi le avesse comprate, si possino mettere di nuovo in opera, proibendo sotto le pene sudette tanto à quelli, che le avessero comprate, di farle porre in opera la prima volta dopo scorso detto termine, quanto alli Sartori di lavoro

rarle per qualunq. Persona di qualsivoglia grado, d' condizione Secolare, & Ecclesiastica di sopra espresse.

Vogliamo però, & ordiniamo, che i Mercanti, & altri, che lavorano di presente, & lavoreranno, & fabbricheranno in avvenire ne loro Lavorieri dello Stato Ecclesiastico i Panni di detta, & simile qualità à quelli proibiti, debbano fabbricarli di buona qualità, e perfezione, e che il loro prezzo non si alteri più del dovere in pregiudizio de' Sudditi Pontificii, che se ne dovranno provedere, intorno à che si prenderanno in appresso altre determinazioni, affinché quei Panni, che si fabbricheranno in avvenire, debbano essere di buona qualità, e perfezione, e che il loro prezzo sia congruo, & onesto, nè si debba alterare oltre il dovere, sotto le pene pecuniarie, & affittive del corpo da arbitrarsi da Noi.

Avverta per tanto ciascheduno di essere ubbidiente à quanto di sopra vien prescritto, e li Mercanti, che avranno fatto introdurre dette Pannine, procurino dentro detto termine di farne esito, & mandarle fuori di Stato, perche affisso, che farà il presente Bando ne' luoghi soliti di Roma, e nelle Città principali dello Stato, astringerà ciascheduno, come se li, fosse stato personalmente presentato. Dato in Camera Apostolica questo dì 7. Agosto 1719.

A. Card. Albani Camerlengo.

G. C. Piancastelli Comm. Gen.

Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentiane, ac alius locis solitis, & consuetis Urbis per me Josephum Badialem Apost. Cur.

Joannes Trifellius Mag. Cur.

XVI.

CONFIRMATIO

Præcedentis Edicti, ejusque extensio, & ampliatio ad Telas sericas damascenas, & villosas, adjectâ pœnâ Sarcinatoribus, & aliis, qui ex his vestes, aut ornamenta conficere auri fuerint.

Annibale di Santa Maria in Cosmedin Diacono Cardinale Albani, della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

Essendo nato qual che timore in alcuni Mercanti Fabricatori di Pannine di lana dello Stato Ecclesiastico, che l'Editto da Noi pubblicato il dì 7. Agosto prossimo passato intorno alla proibizione de' Panni di lana ordinarii, e di basso prezzo fabbricati fuori dello Stato Pontificio, non sia per eseguirsi con tutta esattezza, e col rigore delle pene in esso contenute, scorsò che sia il termine di un'anno in quello prefisso: E quantunque si creda, che un simile timore possa avere avuto la sua origine da chi non ama il ben publico de' Sudditi dello Stato Ecclesiastico, e per distogliere i Mercanti, e Fabricatori di simili Panni di detto Stato di fabbricarli, e crescere le loro fabbriche, e lavorieri con loro profitto, e di molt'altre povere Persone, che s'impiegaranno in simili lavorieri: Perciò à fine di disingannare qualsivoglia Persona, nella mente della quale potesse avere originato qualche sinistra opinione un simile sospetto,

abbiamo determinato in esecuzione della risoluzione della Congregazione deputata da Sua Santità intorno à tali materie di pubblicarne il presente Editto, in cui si conterrà ancora la proibizione de' Damaschi, e Velluti fabbricati fuori di Stato secondo il sentimento di detta Congregazione succivamente approvato da Sua Santità.

Quindi per ordine avuto in voce da Nostro Signore, e per autorità del nostro Ufficio di Camerlengato vogliamo, & ordiniamo, che il suddetto Editto d'ordine nostro pubblicato il dì 7. Agosto prossimo passato debba efficacemente, e con ogni puntualità, & esattezza osservarsi, come in esse vien disposto, e quando facci di bisogno, di nuovo si proibiscono tutti i Panni di lana di Francia, ordinarii però, e non fini, detti di Cavassone, di sia di Sevo, di Venisfini, i Panni dell'Isola, d'Arpino, di Piedi di Monte, di Cerreto, di Regno, di Morcone alti, e bassi, e di qualità, e colore. I Panni di Germania ordinarii di qualsivoglia sorte. I Panni di Bristol, e del Nort parimenti ordinarii di qualsivoglia qualità. I Panni di Salomechi, e Panni, e Rasie di Bergamo. E scorsò, che farà il termine dell'anno prefisso nel suddetto Editto, vogliamo, che con ogni rigore più possibile si proceda contro li Contraventori alle pene comminate, & espresse, nel medesimo, riservoci di accrescere ancora le sudette pene à nostro arbitrio: Notificandosi in oltre à tutti i Mercanti rivenditori de' suddetti Panni à non provedersene più di quello possa portare il verosimile consumo, & sia uso de' medesimi fino al fine dell'anno, come sopra prefisso, poiche quando gli rimanessero invenduti in fine dell'anno, non potranno esimersi dalle pene contenute in detto Editto, nè trovaranno in Noi quelle facilità di compatimento, che forsi si persuadono.

In oltre la Santità di Nostro Signore per far maggiormente conoscere il desiderio, che hà di sollevare sempre più i suoi Sudditi per quanto le sarà possibile nelle presenti calamità, e per dare occasione ancora à i poveri d'impiegare la loro opera, & industria in sollievo delle loro Persone, e Famiglie, approvando il parere di detta Congregazione, ci hà comandato di proibire ancora tutti i Damaschi, e Velluti fabbricati fuori di Stato, affinché i Mercanti dello Stato Pontificio, i quali in abbondanza li fabbricano in Roma, Bologna, Perugia, & altrove, possino commodamente venderli, e farne esito. E però ordiniamo, e comandiamo, che scorsò che sarà intieramente tutto l'anno prossimo 1720., non si possino non solo introdurre per mercanzia, e per vendere, mà ne anche per uso proprio nello Stato Ecclesiastico, comprese ancora le Città di Bologna, e Ferrara, i Damaschi, e Velluti di qualsivoglia colore, e qualità fabbricati fuori di Stato, sotto pena della perdita de' medesimi, e di feudi cinquecento moneta per qualsivoglia quantità, che s'introducessero, & vendesse per mercanzia, & per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsivoglia Persona sì Laica, che Ecclesiastica di qualsivoglia Dignità, & preminenza, Secolare, & Regolare espressi nel suddetto nostro Editto delli 7. Agosto prossimo passato, al quale vogliamo si abbi intiera relazione, e che tutti quelli in esso Editto nominati restino compresi niuno eccettuato, la quale pena si dovrà applicare per una terza parte all' Accusatore, quando vi sia, e l'altre due parti alla Camera Apostolica senza speranza di alcuna remissione, & grazia da chi contravenisse al presente nostro Editto; Abrogando ancora qualsivoglia privilegio, che godeffero quali si siano Mercati; & Fiere dello Stato Ecclesiastico, ne quali, e rispettivamente nelle quali, scorsò che sarà l'intero anno 1720., nè si potranno introdurre,

ne